



**Amministrativo Polizia Municipale**

**Ordinanza Sindacale N° 60**

**OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE AI SENSI DELL'ART. 54 COMMI 4 E 4 BIS DEL D.LGS. N. 267/2000. FINALE CAMPIONATO EUROPEO DI CALCIO. DIVIETO DI VENDERE PER IL SOLO ASPORTO BEVANDE IN CONTENITORI ATTI AD OFFENDERE**

### **IL SINDACO**

Richiamato quanto emerso nella Riunione Tecnica di Coordinamento delle Forze di Polizia che si è svolta in videoconferenza il 9 luglio 2021 con il seguente ordine del giorno: "Domenica 11 luglio 2021. Finale del Campionato europeo di calcio".

Rilevato che sono emerse probabili problematiche in occasione della finale del Campionato europeo di calcio previsto nella sera di domenica 11 luglio 2021 e che il Prefetto ha chiesto l'adozione, da parte del Sindaco, di provvedimenti a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza urbana.

Precisato che anche il Questore si è espresso in tal senso, invitando a predisporre misure analoghe a quelle adottate nei comuni vicini per la medesima circostanza, precisamente il divieto di vendita, per il solo asporto, di bevande alcoliche ed analcoliche contenute all'interno di bottiglie di vetro o in contenitori metallici, che potrebbero essere causa di pregiudizio per l'incolumità pubblica nelle zone contrali della Città.

Considerato che la finale del Campionato europeo di calcio richiamerà un notevole numero di persone con conseguente affollamento delle aree e relativa frequentazione dei locali pubblici di somministrazione presenti nella zone suindicate.

Rilevato, altresì, che il consumo in luogo pubblico di bevande in bottiglia di vetro e lattina favorisca l'uso dei suddetti contenitori come strumenti idonei a minacciare od offendere e che il loro abbandono può costituire pericolo per l'incolumità dei cittadini, soprattutto nei luoghi di maggiore afflusso di persone.

Ritenuto che il provvedimento debba interessare gli esercizi commerciali e di somministrazione, i distributori automatici e gli esercenti il commercio su aree pubbliche, situati nelle seguenti aree cittadine, dove sarà maggiore la concentrazione di persone: Piazza Colombo, piazza Borea d'Olmo, via Matteotti e traverse, via Roma e traverse, corso Garibaldi e traverse, via Bixio e traverse, Giardini Vittorio Veneto, via N. Sauro e corso Trento Trieste, a partire dalle ore 20 dell'11 luglio 2021 e fino alle ore 6 del 12 luglio 2021.

Visto l'art. 54 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. che riconosce la potestà di intervento del Sindaco, quale Ufficiale del Governo.

Richiamato, in particolare, quanto previsto dai commi 4 e 4 bis del citato art. 54, i quali attribuiscono al Sindaco il potere di adottare provvedimenti al fine di prevenire gravi pericoli che minaccino la sicurezza urbana, l'incolumità pubblica e l'integrità fisica.

Ritenuto opportuno provvedere a quanto richiesto dalla Prefettura e dalla Questura di Imperia, per garantire le cautele previste dalla legge al fine di evitare episodi negativi originati dalla vendita e dalla presenza di bottiglie in vetro o lattine, potenziali mezzi atti ad offendere, in modo da tutelare l'incolumità delle persone presenti nella zona.

Dato atto altresì che il presente provvedimento è stato comunicato preventivamente al Prefetto di Imperia.

Atteso che in merito al presente provvedimento è stato esercitato dal Dirigente del Settore Protezione Civile – Gestione Emergenze – dott. Claudio Frattarola, il controllo preventivo di regolarità tecnica e amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs 267/2000 e s.m.i.

## **ORDINA**

***dalle ore 20.00 dell'11 luglio 2021 alle ore 6.00 del 12 luglio 2021,***

nelle seguenti aree cittadine, dove sarà maggiore la concentrazione di persone: Piazza Colombo, piazza Borea d'Olmo, via Matteotti e traverse, via Roma e traverse, corso Garibaldi e traverse, via Bixio e traverse, Giardini Vittorio Veneto, via N. Sauro e corso Trento Trieste

**agli esercizi commerciali, a quelli di somministrazione, ai titolari di distributori automatici e agli esercenti il commercio su aree pubbliche presenti di astenersi dalla vendita per asporto di bevande alcoliche ed analcoliche contenute all'interno di bottiglie di vetro o in contenitori metallici, che potrebbero essere causa di pregiudizio per l'incolumità pubblica.**

Il mancato rispetto della presente ordinanza costituisce violazione dell'art. 650 del Codice Penale e determinerà nei confronti dei soggetti che non la rispettano la denuncia all'Autorità Giudiziaria.

## **DISPONE**

la presente ordinanza venga:

- trasmessa alla Prefettura/UTG di Imperia e alle Forze di Polizia;
- pubblicata all'albo pretorio on line e nel sito internet del Comune (Amministrazione trasparente);
- adeguatamente pubblicizzata a cura degli uffici comunali.

Il Corpo di Polizia Municipale e i soggetti competenti ai sensi di legge sono incaricati del controllo e del rispetto della presente ordinanza.

## **AVVISA**

tutti i soggetti interessati che, avverso il presente provvedimento, è ammesso il ricorso giurisdizionale presso il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, secondo le modalità previste dal D. Lgs. 104/2010 e ss.mm.ii., oppure, in alternativa, ricorso al Prefetto di Imperia nel termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione, ai sensi dell'art. 2 comma 1 del DPR n.1199/71.

Sanremo, li 9 luglio 2021

**IL SINDACO**

Alberto Biancheri

*(Documento firmato digitalmente)*